



Direttive no.2

(del 21 aprile 2010)

dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Già Direttiva no.2 dell'Ordine della DOC del 30 giugno 2005

inerenti all'articolo 18 del
Regolamento del Consiglio di Stato
concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata
ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004)

il quale prevede:

Vendita di vini sfusi **Art. 18^l** Per poter garantire la corretta applicazione delle presenti norme, chi vende fuori Cantone vino DOC sfuso o in bottiglie non etichettate, è tenuto ad informare immediatamente l'IVVT. Sull'attestato di consegna, il venditore deve inoltre indicare che la Denominazione di origine controllata decade se il vino stesso non dovesse venir commercializzato nel rispetto delle disposizioni emanate dall'IVVT.

Allo scopo di fornire i necessari chiarimenti e per assicurare il rispetto delle disposizioni sopra enunciate, lo scrivente comunica che:

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, i vini con la denominazione di origine controllata devono essere vinificati in Ticino. Essi possono tuttavia essere imbottigliati ed etichettati anche fuori della loro zona di produzione. Al riguardo, precisiamo che per vinificazione s'intende almeno lo svolgimento dei processi di trasformazione delle uve fino al termine della fermentazione alcolica.

2. SCOPO

Garantire che pure fuori Cantone, l'imbottigliamento e l'etichettatura dei vini DOC siano eseguiti in osservanza di tutte le disposizioni concernenti la produzione, la designazione e la presentazione, vigenti in Ticino. Questa procedura permette all'IVVT di includere nei registri degli imbottiglieri e dei commercianti e di sottoporre ai necessari controlli, le ditte con sede fuori Cantone che utilizzano le denominazioni di origine controllate riservate ai vini ticinesi.

3. OBBLIGO D'INFORMARE L'IVVT

L'articolo 18 sopra indicato, prevede che coloro i quali vendono fuori Cantone vini DOC sfusi o in bottiglia non etichettati informino immediatamente l'IVVT affinché essa possa eseguire la procedura descritta al punto 5. A tale proposito certifichiamo che queste informazioni aziendali saranno trattate con la massima discrezione dell'IVVT. Precisiamo inoltre che, questa prescrizione non deve essere ripetuta nel caso in cui, allo stesso cliente, si eseguono vendite successive con un intervallo non superiore ai 12 mesi

Le aziende che violano questa imposizione e vendono vini DOC a ditte non iscritte negli appositi registri degli imbottiglieri o dei commercianti sono passibili delle misure amministrative previste al capoverso 5 dell'articolo 108 del Regolamento sull'agricoltura.

4. INDICAZIONE OBBLIGATORIA CHE DEVE APPARIRE SULL'ATTESTATO DI CONSEGNA

L'articolo 18, sancisce altresì l'obbligo di avvertire l'acquirente sulle conseguenze che sarebbero adottate in caso di inosservanza delle disposizioni vigenti. Si consiglia pertanto di indicare il seguente richiamo, nella lingua appropriata:

“La Denominazione di origine controllata decade se il vino stesso non dovesse essere commercializzato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004).”

“L'appellation d'origine contrôlée déchoie si le vin n'est pas commercialisé conformément aux dispositions du Règlement del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004) ”

“Die DOC entfällt falls der Wein gegen die Bestimmungen der AOC-Verordnung in Verkehr gesetzt wird”

5. PROCEDURA ESEGUITA DALL'IVVT

Conformemente alle Direttive no.1 del 12 dicembre 2005, inerenti all'articolo 17 del presente Regolamento, l'IVVT procederà come segue nei confronti degli “imbottiglieri” e dei “commercianti” che risiedono fuori Cantone:

- a) **invio della documentazione per l'iscrizione ai registri degli imbottiglieri e dei commercianti:**
 - 1) **Modulo 1:** domanda d'iscrizione al registro degli imbottiglieri;
 - 2) **Modulo 2:** notifica degli imbottigliamenti e della etichettature eseguite per conto dei commercianti.
 - 3) **Modulo 3:** domanda d'iscrizione al registro dei commercianti per le aziende che non adempiono alle condizioni per beneficiare dell'attestazione di imbottigliatore;
- b) **iscrizione al registro degli imbottiglieri e assegnazione del rispettivo numero di codice oppure l'iscrizione al registro dei commercianti con relativo rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione della DOC;**
- c) **invio dei regolamenti e delle direttive concernenti l'utilizzazione della DOC;**
- d) **controllo immediato delle etichette ed eventuale esame organolettico dei vini commercializzati.**

6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Chiunque viola le presenti disposizioni è punibile conformemente alle relative norme cantonali.
2. Le presenti disposizioni, sono entrate in vigore con la pubblicazione del Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004).

Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Il Presidente
Adriano Petralli

Il Direttore
Francesco Tettamanti